



COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 del 07/04/2026

OGGETTO: Modifica al “Regolamento per l’assegnazione e/o la concessione dei lotti P.I.P.” – Introduzione procedura competitiva accelerata per l’accesso a finanziamenti pubblici.

L’anno duemilaventisei il giorno sette del mese di Aprile, alle ore 20,00 in Ribera, nella sala consiliare di questo Comune, a seguito di regolare invito diramato ai sensi delle vigenti norme, dopo l’ora di sospensione per mancanza di numero legale, si è riunito oggi in seduta straordinaria ed in seduta pubblica il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

		Pres.	Ass.		Pres.	Ass.	
1	ANGILERI MARIA GRAZIA	X		9	MICELI ROSALIA		X
2	CIANCIMINO GIUSEPPE	X		10	MULE’ ALFREDO	X	
3	CIBELLA CALOGERO	X		11	MULE’ ENZA	X	
4	COSTA VINCENZO	X		12	MULE’ FEDERICA	X	
5	DI CARO GIOVANNI		X	13	QUARTARARO MARIA		X
6	GANDUSCIO ELISA	X		14	SIRAGUSA PIETRO	X	
7	INGLESE NICOLA	X		15	TORTORICI GIOVANNI	X	
8	LIBERTO AURORA		X	16	TORTORICI SALVATORE	X	

Assume la Presidenza Maria Grazia Angileri, Presidente del Consiglio, con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Leonardo Misuraca.

Constatata la presenza di numero 12 Consiglieri su 16 assegnati a questo Comune, risultano assenti i Consiglieri Liberto, Miceli, Quartararo, si è riconosciuto a termine dell’art. 21 della L.R. n° 26 del 01/09/1993, essere legale il numero degli intervenuti per potere deliberare sulla proposta sopra indicata.

Si dà atto che sono presenti alla seduta per la G.C.: Il Sindaco, Avv. Matteo Ruvolo, gli Assessori, Leonardo Augello, Giuseppe Maria Sgrò, Gaetano Calzerano.

Svolgono le funzioni di scrutatori nominati dal Presidente i Signori Consiglieri: Ciancimino, Mulè A., Tortorici G..

Proposta di deliberazione consiliare allegata

Il Presidente passa alla trattazione del punto in oggetto specificato e dà la parola al Segretario Generale, Dott. Leonardo Misuraca, il quale illustra la proposta.

Il Presidente poichè non ci sono interventi pone ai voti la proposta avente per oggetto:

“Modifica al “Regolamento per l’assegnazione e/o la concessione dei lotti P.I.P.” – Introduzione procedura competitiva accelerata per l’accesso a finanziamenti pubblici”

Effettuata la votazione per alzata e seduta e fatto il computo dei voti, si ha il seguente risultato:

Consiglieri presenti 12

Favorevoli 12

Il Consiglio approva con 12 voti favorevoli

IL CONSIGLIO COMUNALE

Constatato l’esito della votazione;

D E L I B E R A

di approvare integralmente l’allegata proposta di deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, con tutti i suoi elementi costitutivi, quali premesse, narrativa, motivazione e dispositivo, e che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

Il Presidente chiede di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Consiglieri presenti 12

Favorevoli 12

Il Consiglio approva con 12 voti favorevoli.



Comune di Ribera

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Modifica al “Regolamento per l’assegnazione e/o la concessione dei lotti P.I.P.” –
Introduzione procedura competitiva accelerata per l’accesso a finanziamenti pubblici.

Proponente : Il Sindaco Avv. Matteo Ruvolo

PREMESSO CHE

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 27.02.2026 è stato approvato il vigente Regolamento P.I.P.;

il regolamento disciplina le modalità di assegnazione dei lotti nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento;

CONSIDERATO CHE

le imprese locali accedono sempre più frequentemente a finanziamenti regionali, nazionali ed europei caratterizzati da termini perentori e ravvicinati;

la disponibilità giuridica dell’area produttiva costituisce spesso requisito essenziale per la partecipazione ai bandi;
le tempistiche della procedura ordinaria (graduatorie trimestrali) possono risultare non compatibili con tali scadenze;

RILEVATO CHE

è interesse pubblico dell’Ente favorire lo sviluppo economico e produttivo, l’occupazione e la capacità delle imprese locali di attrarre risorse pubbliche;

RITENUTO

necessario introdurre una procedura straordinaria che consenta tempi rapidi, senza derogare ai principi di evidenza pubblica e concorrenza;

EVIDENZIATO CHE

sotto il profilo giuridico, la proposta risulta coerente con i principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa in materia di evidenza pubblica;

il Consiglio di Stato ha chiarito che il rispetto dei principi di concorrenza e parità di trattamento impone che le procedure siano precedute da adeguata pubblicità e consentano la partecipazione di tutti gli operatori interessati (Cons. Stato, Sez. V, 3 giugno 2019, n. 3710).

allo stesso tempo, è stato riconosciuto che l'amministrazione può modulare le modalità procedurali in funzione dell'interesse pubblico perseguito, introducendo anche modelli semplificati o temporalmente compressi, purché restino garantiti i principi di trasparenza, imparzialità e concorrenza (Cons. Stato, Sez. V, 27 aprile 2020, n. 2670);

la giurisprudenza ha inoltre precisato che non sono ammissibili soluzioni procedurali che, pur formalmente comparative, si traducano sostanzialmente in un affidamento diretto in favore di un determinato operatore economico (Cons. Stato, Sez. V, 28 gennaio 2021, n. 858), circostanza che viene esclusa nel caso di specie in quanto la procedura accelerata mantiene la piena apertura al mercato e il confronto competitivo;

la proposta si pone altresì in linea con il principio di buon andamento di cui all'articolo 97 della Costituzione, come interpretato dalla Corte Costituzionale, che include anche l'esigenza di efficienza e tempestività dell'azione amministrativa (Corte Cost., sentenza n. 103 del 2007);

CONSIDERATO CHE

l'introduzione della procedura accelerata, persegue un interesse pubblico concreto (accesso ai finanziamenti), mantiene la natura comparativa della selezione e non attribuisce vantaggi diretti al soggetto istante;

la procedura si configura, pertanto, come strumento organizzativo interno, non lesivo della concorrenza e coerente con i principi europei di proporzionalità e adeguatezza;

RITENUTO

che la modifica regolamentare sia legittima, proporzionata e necessaria per evitare perdita di opportunità finanziarie per il territorio.

VISTI

l'art. 97 della Costituzione;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (artt. 7 e 42);
la legge 22 ottobre 1971, n. 865;
il D.P.R. 160/2010 (SUAP);

VISTA

la relazione tecnica redatta congiuntamente dal Dirigente del I° Settore, dal Responsabile del Servizio SUAP – titolare di incarico di Elevata Qualificazione – e dal Segretario Generale, allegata al presente atto per costituire parte integrante e sostanziale;

ACQUISITI

i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili di Settore competenti;

P.Q.S.

PROPONE

DI APPROVARE la modifica al Regolamento P.I.P. mediante l'introduzione del seguente articolo:

ART. 7- bis – Procedura competitiva accelerata per l'assegnazione dei lotti connessa a finanziamenti pubblici

1. Al fine di favorire l'accesso delle imprese a finanziamenti regionali, nazionali ed europei, qualora la disponibilità di un lotto P.I.P. costituisca requisito essenziale per la partecipazione a bandi pubblici con termini perentori, può essere attivata una procedura competitiva accelerata per l'assegnazione dei lotti.
2. La procedura è attivata su istanza di parte, corredata da documentazione relativa al bando pubblico, descrizione del progetto di investimento e indicazione del lotto richiesto o dell'area di interesse.
3. Entro 5 giorni dalla presentazione dell'istanza, il Dirigente verifica la sussistenza dei presupposti e dispone l'attivazione della procedura accelerata mediante pubblicazione di apposito avviso pubblico.
4. L'avviso è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale, ha durata non inferiore a 15 giorni e indica:
 - i lotti oggetto della procedura;
 - i requisiti di partecipazione;
 - i criteri di valutazione (art. 8);
 - il termine per la presentazione delle istanze.
5. Possono partecipare alla procedura tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento. Qualora per i lotti oggetto dell'avviso accelerato risultino già depositate istanze ai sensi della procedura ordinaria di cui all'art. 7, in attesa di graduatoria, tali istanze sono automaticamente ammesse alla procedura accelerata, fatta salva la facoltà dei proponenti di integrare la documentazione entro il termine di scadenza dell'avviso. A tal fine, il SUAP provvede a dare tempestiva comunicazione dell'avvio della procedura accelerata ai titolari delle istanze giacenti mediante invio a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), assegnando loro il medesimo termine di scadenza dell'avviso pubblico per l'eventuale integrazione documentale. Il Dirigente, entro 10 giorni dalla scadenza del termine, procede alla valutazione comparativa delle istanze, all'approvazione della graduatoria e all'adozione del provvedimento di assegnazione definitiva dei lotti.
6. L'assegnazione effettuata ai sensi del presente articolo ha natura definitiva, è subordinata alla verifica dei requisiti e alla stipula della convenzione e resta soggetta a tutte le disposizioni del presente regolamento.
7. L'assegnazione ottenuta tramite procedura accelerata è subordinata alla clausola risolutiva espressa della mancata presentazione della domanda di finanziamento. Qualora l'assegnatario non produca al SUAP, entro 30 giorni dalla scadenza del bando pubblico agevolativo la ricevuta di effettiva presentazione dell'istanza di finanziamento, il Dirigente dichiara la decadenza dell'assegnazione e il rientro del lotto nella disponibilità del Comune.
8. La procedura accelerata si svolge nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, pubblicità e parità di trattamento e non può essere utilizzata per assegnazioni dirette o senza confronto competitivo.
9. In caso di più istanze concorrenti, l'assegnazione è effettuata esclusivamente sulla base dei criteri di cui all'art. 8.
10. La procedura di cui al presente articolo costituisce modalità procedimentale speciale e semplificata, attivabile, anche su segnalazione o istanza di parte, dal Dirigente competente,

nei soli casi in cui sia accertata e motivata la sussistenza di ragioni di urgenza connesse alla partecipazione a finanziamenti regionali, nazionali o europei. Essa non determina in alcun caso deroghe ai principi di evidenza pubblica, né attribuisce diritti o priorità in favore del soggetto istante, dovendo comunque svolgersi mediante avviso pubblico aperto a tutti i soggetti in possesso dei requisiti, secondo i criteri di cui all'art. 8.

La procedura accelerata si pone come alternativa organizzativa alla procedura ordinaria di cui all'art. 7, ferma restando la piena applicazione dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento.

DI STABILIRE CHE la procedura accelerata, ha carattere eccezionale e motivato, si svolge nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e concorrenza ed è aperta a tutti i soggetti aventi i requisiti;


DI DARE ATTO CHE

la modifica non incide sulla natura urbanistica del piano, non comporta variante urbanistica e non determina nuovi oneri a carico del bilancio comunale;

DI DEMANDARE al Dirigente del Settore Attività Produttive l'attuazione operativa della nuova procedura e la predisposizione degli avvisi pubblici;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs 44/1991.

Il Proponente
Sindaco Avv. Matteo Ruvolo





Comune di Ribera

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Proposta di deliberazione ad oggetto : Modifica al “Regolamento per l’assegnazione e/o la concessione dei lotti P.I.P.” – Introduzione procedura competitiva accelerata per l’accesso a finanziamenti pubblici.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In relazione al disposto di cui all' art. 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 e recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 (TUEL)

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL I° SETTORE

esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Ribera ,

30/3/2026

IL DIRIGENTE AD INTERIM I° SETTORE
(Dott. Raffaele Gallo)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

In relazione al disposto di cui agli artt. 53, della legge 8/6/1990, n.142 recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Ribera ,

30/3/2026

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
(Dott. Raffaele Gallo)



Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

I° SETTORE – ATTIVITÀ PRODUTTIVE / SUAP

RELAZIONE TECNICO-GIURIDICA

a supporto della modifica del Regolamento comunale per l'assegnazione e/o concessione dei lotti ricadenti nel Piano per Insediamenti Produttivi (P.I.P.) di contrada Donna Vanna (introduzione della procedura competitiva accelerata).

La presente relazione è redatta congiuntamente dal Dirigente del I° Settore, dal Responsabile del Servizio SUAP – titolare di incarico di Elevata Qualificazione – e dal Segretario Generale, al fine di illustrare, sotto il profilo tecnico-amministrativo e giuridico, le motivazioni poste a fondamento della proposta di modifica del vigente Regolamento comunale per l'assegnazione e/o la concessione dei lotti ricadenti nel Piano per Insediamenti Produttivi (P.I.P.) di contrada Donna Vanna.

Il regolamento attualmente in vigore, approvato dal Consiglio Comunale, disciplina in maniera organica il procedimento di assegnazione dei lotti produttivi comunali, individuando, all'articolo 4, la necessità del ricorso ad avviso pubblico quale strumento di evidenza pubblica e, agli articoli 7 e 8, le modalità di formazione delle graduatorie e i criteri di valutazione delle istanze. In particolare, l'articolo 7 prevede la formazione periodica delle graduatorie con cadenza trimestrale mentre l'articolo 8 stabilisce i criteri oggettivi e comparativi per l'attribuzione dei punteggi, assicurando un confronto concorrenziale tra gli operatori economici. L'intero impianto regolamentare si fonda sui principi di trasparenza, imparzialità, parità di trattamento e buon andamento dell'azione amministrativa, in coerenza con l'articolo 97 della Costituzione.

Tale assetto procedimentale risulta, sotto il profilo della legittimità, pienamente conforme alla normativa vigente. Tuttavia, l'esperienza applicativa maturata successivamente all'entrata in vigore del regolamento ha evidenziato una criticità operativa rilevante derivante dalla crescente partecipazione delle imprese locali a bandi di finanziamento regionali, nazionali ed europei, i quali prevedono termini perentori e particolarmente ristretti per la presentazione delle domande. In tali procedure, la disponibilità giuridica dell'area produttiva rappresenta frequentemente un requisito essenziale ai fini dell'ammissibilità o dell'attribuzione del punteggio con la conseguenza che la tempistica ordinaria prevista dall'articolo 7 del regolamento, basata su graduatorie periodiche, risulta spesso non compatibile con le scadenze imposte dai bandi.

Questa situazione determina un effetto pregiudizievole non solo per le singole imprese ma per l'intero sistema economico locale in quanto comporta la perdita di opportunità di accesso a risorse pubbliche rilevanti e, conseguentemente, il mancato sviluppo di investimenti produttivi nel territorio comunale di Ribera. In tale prospettiva, emerge la necessità di introdurre uno strumento procedimentale che, pur nel rispetto dell'impianto generale del regolamento, consenta di ridurre i tempi dell'azione amministrativa nei casi in cui ciò sia indispensabile per non compromettere l'accesso ai finanziamenti.

La proposta di modifica si inserisce, quindi, in un'ottica di integrazione del sistema vigente, e non di sua alterazione, prevedendo l'introduzione di una procedura competitiva accelerata, da affiancare alla procedura ordinaria disciplinata dall'articolo 7. Tale procedura si caratterizza per una compressione dei tempi procedimentali ma conserva integralmente i presupposti di evidenza pubblica di cui all'articolo 4 e il sistema di valutazione comparativa fondato sui criteri di cui all'articolo 8. In particolare, anche nell'ambito della procedura accelerata, l'assegnazione del lotto avviene esclusivamente all'esito di un avviso pubblico aperto a tutti i soggetti in possesso dei requisiti nel rispetto del principio di concorrenza e senza alcuna attribuzione di vantaggi diretti al soggetto istante.

Sotto il profilo giuridico, la modifica proposta appare pienamente legittima in quanto non incide sui principi fondamentali del regolamento ma si limita a introdurre una modalità procedimentale alternativa fondata sugli stessi criteri di selezione e sulle medesime garanzie di pubblicità e partecipazione. La giurisprudenza amministrativa ha, infatti, chiarito che le amministrazioni pubbliche possono modulare le modalità e i tempi dei procedimenti in funzione del perseguimento dell'interesse pubblico purché sia assicurata una effettiva competizione tra gli operatori economici e non si realizzi una sostanziale elusione del confronto comparativo. In tale contesto, la previsione di termini ridotti, ma congrui, per la presentazione delle istanze e per la formazione della graduatoria non è di per sé lesiva dei principi di concorrenza purché sia garantita un'adeguata pubblicità dell'avviso e la possibilità per tutti gli interessati di partecipare.

La proposta risulta altresì coerente con il principio di buon andamento dell'azione amministrativa, che, come affermato anche dalla Corte Costituzionale, implica non solo la correttezza formale dei procedimenti ma anche la loro efficienza, efficacia e tempestività. In questo senso, l'introduzione di una procedura accelerata rappresenta uno strumento idoneo a rendere l'azione amministrativa più aderente alle esigenze del contesto economico attuale evitando che rigidità temporali non giustificate possano tradursi in un danno per l'interesse pubblico.

Sotto il profilo della proporzionalità, la modifica appare equilibrata in quanto limita l'utilizzo della procedura accelerata ai soli casi in cui sussista un collegamento diretto e documentato con bandi pubblici, evitando così un uso generalizzato dello strumento. Inoltre, essa non incide sui diritti degli altri operatori economici i quali continuano a poter partecipare alla procedura e a essere valutati secondo i criteri oggettivi stabiliti dall'articolo 8 del regolamento. In tal modo, si realizza un corretto bilanciamento tra l'esigenza di celerità e quella di tutela della concorrenza.

Dal punto di vista organizzativo la procedura competitiva accelerata si inserisce nel quadro delle competenze già attribuite al Dirigente del Settore Attività Produttive e al SUAP ai sensi degli articoli 2 e 4 del regolamento, non comportando nuovi o maggiori oneri per l'Ente, ma determinando esclusivamente una diversa articolazione temporale delle attività istruttorie.

Sotto il profilo della proporzionalità, la modifica appare equilibrata in quanto limita l'utilizzo della procedura accelerata ai soli casi in cui sussista un collegamento diretto e documentato con bandi pubblici, evitando così un uso generalizzato dello strumento. A ulteriore garanzia della corretta finalizzazione dell'istituto ed al fine di scongiurare possibili condotte elusive o abusive, la disciplina introdotta prevede una rigorosa clausola di salvaguardia: l'assegnazione del lotto ottenuta in via d'urgenza è sottoposta a condizione risolutiva, essendo strettamente vincolata all'effettiva partecipazione al bando di finanziamento indicato. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuta presentazione dell'istanza di contributo entro termini certi, è disposta la decadenza automatica dell'assegnazione e il rientro dell'area nella disponibilità del Comune.


Inoltre, la modifica non incide in modo pregiudizievole sui diritti degli altri operatori economici i quali continuano a poter partecipare alla procedura e a essere valutati secondo i criteri oggettivi e predeterminati stabiliti dall'articolo 8 del regolamento. Proprio in tale ottica, per tutelare la par condicio e il legittimo affidamento degli operatori che abbiano già depositato regolare istanza secondo l'iter ordinario (ex art. 7) in attesa della graduatoria trimestrale, la norma prevede un meccanismo di confluenza automatica: le istanze già giacenti aventi ad oggetto i medesimi lotti interessati dalla procedura accelerata sono ammesse d'ufficio alla valutazione comparativa, subordinatamente alla verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal Regolamento e dell'Avviso pubblico, fatta salva la facoltà per i proponenti di integrare la propria documentazione entro la scadenza di quest'ultimo. In tal modo, si realizza un perfetto e legittimo bilanciamento tra l'esigenza di celerità imposta dai finanziamenti pubblici e l'imprescindibile tutela della concorrenza.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene che la proposta di modifica del Regolamento P.I.P. del Comune di Ribera, mediante l'introduzione della procedura competitiva accelerata in coordinamento con gli articoli 4, 7 e 8 del medesimo regolamento, sia giuridicamente fondata, tecnicamente sostenibile e coerente con l'interesse pubblico perseguito dall'Ente, in quanto consente di coniugare efficacemente le esigenze di tempestività dell'azione amministrativa con il pieno rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e concorrenza.

Per tali ragioni, si esprime parere favorevole alla modifica regolamentare nei termini proposti.


Il Dirigente del 1° Settore
Dott. Raffaele Gallo

Il Responsabile del SUAP (E.Q.)
Geom. Luigi Marino


Il Segretario Generale
Dott. Leonardo Misurca

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL PRESIDENTE
Marina Grazia Angileri

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Dott. Giuseppe Ciancimino

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Leonardo Misuraca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n 69)

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per gg.15 consecutivi a partire dal giorno _____ e fino al _____ Prot. n. _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Leonardo Misuraca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07/04/2026

() Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Dichiarata Immediatamente Esecutiva (Art. 12, Comma 2 L.R. n. 44/91 s.m.i.)

Ribera, li 07/04/2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Leonardo Misuraca

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DI ORIGINALE ANALOGICO

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente copia informatica in formato PDF è conforme all'atto analogico originale.

IL SEGRETARIO GENERALE *
Dott. Leonardo Misuraca

* Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.